



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006  
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

## **SENTENZE**

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione normativa e procedimentale

### **AMBITO: PAUR – IMPIANTI FER – AUTORIZZAZIONE**

#### **PAESAGGISTICA**

**TAR Molise, sez. I, 7 aprile 2026, n. 143: in sede di bilanciamento degli interessi nell'ambito della conferenza di servizi il parere del MIC può avere peso preponderante e portare al diniego – il principio del dissenso costruttivo ammette un dissenso assoluto e non obbliga l'amministrazione a farsi carico delle modifiche occorrenti a conformare il progetto**

Il TAR Molise affronta il diniego di rilascio di PAUR per un impianto di produzione di energia di tipo agrovoltaiico, fondato sul parere negativo della Sovrintendenza sotto il profilo della tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Il TAR respinge le argomentazioni relative ad un appiattimento sulle posizioni del MIC per un supposto potere di veto di quest'ultimo: rileggendo l'ampia e articolata motivazione riferita al vincolo archeologico gravante sulle aree interessate dal progetto ed allo speculare vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/2004, il TAR rileva la *"motivazione del tutto adeguata"* con la quale, a seguito di *"un effettivo e adeguato bilanciamento degli interessi contrapposti"*, la Regione ha affermato che *"è risultato assolutamente prevalente l'interesse alla conservazione dello stato dei luoghi ai fini di un'effettiva tutela paesaggistica"*.

Il TAR richiama la giurisprudenza consolidata in tema di discrezionalità delle valutazioni delle amministrazioni competenti in materia di paesaggio e ambiente anche per



contrastare la tesi della pretestuosità della protezione di un paesaggio già degradato dalla presenza di una discarica e di altri impianti energetici: *“le amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e dell’ambiente esercitano una discrezionalità amplissima, in quanto correlata a valori primari di rango costituzionale ed internazionale, rispetto ai quali la ponderazione degli interessi privati non deve essere giustificata neppure allo scopo di dimostrare che il sacrificio imposto sia stato contenuto al minimo possibile, collocandosi tale valutazione all’interno della tutela costituzionale del paesaggio. Ne consegue che, gravando la tutela ambientale e paesaggistica su un bene complesso ed unitario, anche se non necessariamente omogeneo (non a caso questo termine è stato espunto dalla legge), l’avvenuta edificazione, il degrado, l’antropizzazione di una determinata area non costituiscono ragioni sufficienti per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici e culturali ad essa legati, per i profili espressivi di “identità” ambientale, storico e paesaggistica che vi si ritrovano. Il nuovo testo dell’art. 9 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, depone nel senso della maggiore, e non minore, tutela dei valori ambientali e paesaggistici nell’ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile, sicché l’interpretazione delle disposizioni che disciplinano i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio dovrebbe essere orientata nel senso di conseguire tale obbiettivo di fondo e quindi accrescere e non diminuire il livello di protezione effettiva di tali valori”* (cfr., ex multis, Cons. di Stato, Sez. VI, 5.02.2025, n. 902; e nello stesso senso Cons. Stato, Sez. IV n. 2836/2023; id. Sez. VII n. 6578/2023; id. Sez. V, 22.03.2012, n. 1640; id. Sez. IV, 5.07.2010, n. 4246; id. Sez. V, 12.06.2009, n. 3770; nonché Corte Giust., 25 luglio 2008, C-142/07; Corte cost., 7 novembre 2007, n. 367)”.

Il TAR conclude, quindi, nel senso che, nel caso di specie, tale discrezionalità è stata *“esercitata in modo corretto, in quanto la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, lungi dal risultare fondata su considerazioni aprioristiche o apodittiche, è stata basata su valutazioni approfondite che hanno considerato l’incidenza concreta dell’intervento progettato”*.

In secondo luogo, il TAR Molise ricostruisce la regola del “dissenso costruttivo” alla luce dei principi di collaborazione e buona fede cui è improntato il rapporto amministrativo,



ammettendo che sia, comunque, possibile l'espressione di un dissenso assoluto, purchè sostenuto da un *“vaglio che dovrà essere particolarmente accurato e stringente che si incentrerà sulla motivazione dell'assolutezza del diniego”*.

Secondo il TAR, cioè, la leale collaborazione non esclude un eventuale dissenso assoluto (adeguatamente motivato) e fa salva possibilità che l'Amministrazione *“in esito al percorso procedimentale intrapreso”*, ritenga *“non ravvisabili modifiche progettuali idonee a rendere ammissibile l'intervento proposto e che l'unica soluzione ammissibile sarebbe stata la soluzione negativa estrema, ovvero la delocalizzazione dell'impianto”*.

In ogni caso, il dissenso, per essere costruttivo, non deve avere sempre *“un contenuto alternativo”*, cioè *“non si traduce necessariamente nel farsi carico delle modifiche occorrenti a conformare il progetto, ma nel fornire all'interessato le indicazioni e le coordinate necessarie per orientarsi con cognizione di causa fra le diverse alternative praticabili in astratto, nella ricerca della soluzione compatibile con la disciplina vincolistica”*.

[Consulta la sentenza](#)